

Sent. 310/2017

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

composta dai seguenti Magistrati:

<b>Dott.</b>	<b>Angelo Canale</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott.</b>	<b>Antonio Galeota</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>Dott.ssa</b>	<b>Giuseppina Maio</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.</b>	<b>Marco Smioldo</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.</b>	<b>Giovanni Comite</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sull'appello n° 49923, proposto dal signor SALA GIULIANO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Malinconico, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Moro in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.117 contro il Procuratore Regionale presso la Sezione Lazio della Corte dei conti e contro il sig. Di Matteo Luigi, elettivamente domiciliato in primo grado presso l'avv. Maurizio Moro come sopra

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 367/2015, depositata il 6.8.2015 e notificata il 17.9.2015;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 22 marzo 2017, con l'assistenza del segretario, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, Cons.

Antonio Galeota, l'avv. Giovanni Malinconico per l'appellante  
nonché il P.G. nella persona del VPG Francesco Lombardo;

Ritenuto in

### FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Lazio di questa Corte ha  
condannato il signor Sala Giuliano a risarcire al Comune di Bracciano  
la somma di euro 900.000,00, in ordine alla fattispecie che di seguito  
si espone.

Nell'ambito di una indagine a carico di dipendenti e  
amministratori del comune di Bracciano per danno erariale a carico  
della società Bracciano Ambiente e per essa al comune, la Procura  
erariale aveva disposto indagini, anche a mezzo della Guardia di  
Finanza, Compagnia di Civita Castellana, che avevano portato ad  
individuare un danno pari a € 1.284.163,12, per sprechi di denaro  
pubblico connessi alla realizzazione e gestione di un impianto per il  
trattamento del percolato presso la discarica di Cupinoro, di  
proprietà del Comune di Bracciano e concesso in gestione alla società  
unitamente al servizio di discarica di rifiuti, connessi alla inefficienza  
dell'impianto per insufficiente alimentazione energetica. Tale danno  
veniva quantificato nella somma dei costi di realizzazione  
dell'impianto, che si era rivelato opera inefficiente risultando  
vanificata la spesa per la sua realizzazione, e dai maggiori oneri  
sostenuti per lo smaltimento presso impianti esterni del percolato  
non smaltito dall'impianto di Cupinoro per il mancato o parziale  
funzionamento dello stesso, atteso che la progettazione e la

realizzazione dell'impianto, concretizzatasi nel 2011, erano avvenute nella premessa tecnica che esso fosse totalmente autonomo energeticamente, e che dunque coprisse abbondantemente gli interi costi del servizio pubblico per il quale esso era stato realizzato, in virtù dell'apporto di biogas da altro impianto, di proprietà delle Entec, preesistente in discarica e utilizzato dalla società in virtù di concessione per la captazione del biogas sin dal 2004, il quale avrebbe dovuto fornire l'intero fabbisogno energetico (circa 750.000 kcal. =872 kWt.) e che tale apporto, però, non aveva mai garantito per inefficienze proprie. A causa di tale insufficiente apporto energetico, l'impianto di Cupinoro non era a sua volta risultato efficiente, così causando danno al Comune di Bracciano, quale socio unico della società concessionaria.


Per questa voce di danno la Procura individuava, quali responsabili a titolo di colpa grave, il Sindaco del Comune di Bracciano, Sala Giuliano, e il responsabile dell'Ufficio Tecnico, Capo Area dei lavori pubblici manutenzioni e ambiente del medesimo Comune, Di Matteo Luigi (poi assolto), rilevando che, a fronte di tali inefficienze, i convenuti, nelle rispettive funzioni e competenze e a danno del socio unico comune di Bracciano, "omettevano di intraprendere qualsivoglia azione legale anche risarcitoria nei confronti del gestore per il recupero degli ingenti costi sostenuti, sia con riferimento alla realizzazione dell'impianto, sia in relazione allo smaltimento della quantità di percolato non trattate dall'impianto medesimo". Tali iniziative sarebbero state necessarie e doverose,



per la Procura, sia per tutelare i diritti del socio unico comune di Bracciano, onde garantire l'efficienza e la produttività e contenere i costi di gestione, sia nell'ambito di un controllo di tipo analogo sulla società, che il Comune non aveva mai svolto ma che avrebbe dovuto costituire un obbligo nella fattispecie, essendo la Bracciano Ambiente una società a totale partecipazione del Comune e costituita per l'affidamento diretto e *in house* del servizio di gestione della discarica e smaltimento dei rifiuti, fattispecie nella quale detta forma di controllo costituisce un presupposto per l'affidamento diretto di servizi, sia nell'ambito di una più generale attività di controllo, che comunque non è mai stata svolta dal Comune.

La Procura quantificava i costi extra sostenuti dalla Bracciano Ambiente S.p.a. negli anni 2011, 2012 e 2013, per il mancato o parziale funzionamento dell'impianto di trattamento del percolato da discarica, sulla base dei bilanci della società, in euro 939.147,95 così ripartiti: anno 2011: euro 445.659,50; anno 2012: euro 176.820,80; anno 2013: euro 316.667,65, mentre quantificava in € 345.015,17 i costi di realizzazione (non prescritti) dell'impianto liquidati il 29 settembre 2009 ed il 28 gennaio 2010; complessivamente, la Procura ha quantificato il danno in euro 1.284.163,12, come sopra già quantificato.

L'addebito ai due convenuti era imputato a titolo di colpa grave, rilevando la Procura che i fatti generatori del malfunzionamento dell'impianto di percolato erano stati ampiamente illustrati alla Bracciano Ambiente, e per essa al socio unico, dalla relazione del



07/04/2011 dell'Ing. Magnano Enrico, tecnico incaricato dalla stessa società di verificare i minori standards produttivi e le relative cause.

La sentenza accoglieva in parte le richieste di parte attrice (che aveva richiesto una ripartizione del danno complessivo in misura della metà a carico dei due convenuti) e, per l'effetto, mandava assolto l'ing. DI MATTEO, mentre condannava l'odierno appellante con una motivazione che, in primo luogo, ribadiva la propria giurisdizione nella materia, atteso che il danno, per il Giudice territoriale, era stato arrecato direttamente al comune di Bracciano, in quanto unico titolare del bene leso - l'efficienza della spesa pubblica affrontata dal Comune per il servizio della discarica di Cupinoro. Più in particolare, riferiva la Sezione Lazio di questa Corte che *"il danno causato dal malfunzionamento dell'impianto di Cupinoro è correttamente prospettabile quale danno causato direttamente al Comune, quale proprietario dell'impianto dato in concessione per l'espletamento del servizio pubblico e quale socio unico, ed esso è diverso da quello causato alla società o al socio indirettamente (quello arrecato al patrimonio sociale, con i maggiori esborsi, o alla quota del socio unico sotto il profilo della perdita di valore della stessa), perché, a differenza di quello, involge direttamente e unicamente l'investimento che il Comune ha fatto tramite la costruzione dell'impianto di Cupinoro e l'assunzione della quota di partecipazione alla Bracciano Ambiente".* In tale ottica, puntualizzava la Sezione Lazio che l'oggetto del giudizio, pur affermando la Procura la natura in house della Bracciano Ambiente,



non era inquadrabile nella azione di danno contro gli amministratori della società, ma nella ordinaria azione erariale di danno contro soggetti legati da rapporto di servizio con il Comune, e la *causa petendi* dell'azione non trovava pertanto titolo nel rapporto con la società e con i suoi amministratori -collegato all'indagine sulla natura in house della società medesima- ma nel rapporto di servizio tra il Comune di Bracciano e il Sindaco SALA, in virtù del quale egli avrebbe dovuto provvedere in maniera adeguata a tutelare il Comune socio unico, valutando congrue iniziative e azioni che evitassero i danni derivanti alla gestione dell'impianto di Cupinoro.

La questione della natura *in house* della Bracciano Ambiente non rilevava sotto il profilo della giurisdizione, essendo questa basata sul rapporto di servizio intercorrente *direttamente con i convenuti*, bensì, semmai, sotto quello del merito, onde accertare se e quale tipologia di controllo il Sindaco era effettivamente chiamato ad espletare in merito ai fatti imputati.

Ciò puntualizzato, il Collegio di prime cure quantificava il danno facendo uso dell'art. 1226 c.c., non essendo applicabile il criterio fatto proprio dalla P.R., non coincidendo esattamente con il costo dell'impianto, né con i costi extra per il trattamento del percolato, essendo questi, tuttavia, un sicuro parametro di riferimento per la sua valutazione, giungendo così a determinare un danno pari a € 900.000,00.

La responsabilità del SALA veniva individuata in quanto egli non solo incarnava la qualità di socio unico, quale rappresentante del

Comune di Bracciano in seno alla società, ma anche quella di essere titolare delle specifiche competenze e responsabilità del vertice dell'amministrazione comunale. Sotto il primo profilo, egli era stato sin dall'inizio reso edotto delle problematiche della discarica di Cupinoro causate dall'inefficienza dell'impianto della ENTEC, ma, nonostante il fatto che l'inefficienza dell'impianto di biogas e le conseguenze inefficienza produttiva di quello della Bracciano Ambiente gli fosse stata formalmente segnalata, egli pretermetteva di fornire quelle indicazioni sull'azione da intraprendere che la società partecipata gli aveva formalmente chiesto. Inoltre, anche in mancanza di un ufficio o delle procedure specifiche atte a concretare un controllo di tipo "analogo" sulla Bracciano Ambiente, ed anzi, come detto, proprio in virtù di tale mancanza, egli avrebbe dovuto controllare quantomeno le problematiche emergenti della gestione stessa, così bene a lui evidenziate.



Avverso la sentenza il sig. SALA ha interposto i seguenti motivi di gravame:

*Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 111 della Costituzione.* Nello specifico, la sentenza sarebbe viziata da extrapetizione, per avere il Giudice di prime cure posto a base della sentenza un fatto diverso da quello sottoposto al suo giudizio, che si sostanziava in via esclusiva nella imputazione al convenuto dei costi per la realizzazione dell'impianto, nonché i costi extra per lo smaltimento del percolato all'esterno che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza stessa, non sono stati corrisposti dal

comune ma dalla società. La sentenza invece avrebbe inammissibilmente mutato il libello introduttivo, trasponendolo in un danno mai contestato al SALA, consistente nel danno direttamente arrecato al comune per la perdita di efficacia dell'investimento di socio unico, modificando il petitum e facendo quindi uso del criterio della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 della l. 20/1994, con particolare riferimento alla non configurabilità della società Bracciano Ambiente quale società in house e, per l'effetto, sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

In nessuna parte della citazione si fa riferimento alla perdita di efficienza del pubblico investimento (che avrebbe effettivamente radicato la giurisdizione del Giudice contabile nella fattispecie), non avendo la Procura mai prodotto in giudizio i bilanci della società, gli unici in grado di dimostrare la effettiva perdita di efficacia dell'investimento. Invece, per come prospettato dalla Procura (danni da realizzazione dell'impianto, costi extra per lo smaltimento all'esterno del percolato) , il danno era addebitabile esclusivamente agli amministratori della società ma, in quanto tale, al di fuori della giurisdizione contabile. D'altra parte, la società in questione, per l'appellante, non sarebbe nemmeno una società *in house* e questo renderebbe comunque non configurabile la giurisdizione contabile, posto che la Bracciano Ambiente gestiva la discarica di Cupinoro non solo per il comune di Bracciano ma per una molteplicità di altri comuni.



Violazione di legge per erronea valutazione dei fatti con riferimento alla sussistenza di un effettivo potere di controllo e di indirizzo esercitato dal socio sulla Bracciano Ambiente.

In verità, solo nel limitato periodo intercorrente tra il 7.8.2008 e il 1.12.2009, nonché dal 20.12.2013 in poi si è avuto un "controllo analogo" da parte del comune sulla società, mentre nel periodo "coperto" dallo Statuto modificato nel 2009 tale controllo non sussisteva. Peraltro, il Sindaco SALA risulta aver adottato ogni utile iniziativa volta a controllare effettivamente le più rilevanti scelte gestionali della società.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Difetto di prova circa la sussistenza del danno.

Il percorso motivazionale del Collegio di prime cure appare viziato logicamente, atteso che avrebbe omesso di considerare che:

a) i costi extra erano stati determinati dalla necessità di smaltire quantità di percolato superiori rispetto a quelle per le quali l'impianto era stato autorizzato dal decreto AIA n. 46/2007; b) non vi era, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, alcuna previsione statutaria che imponesse alla Bracciano Ambiente di conferire i rifiuti da parte di altri comuni soltanto alla condizione che essi entrassero nella compagine sociale, stante quanto previsto dal menzionato decreto; c) in assenza di impianto, tutti i predetti rifiuti avrebbero dovuto essere smaltiti presso impianti esterni; pertanto, l'impianto del trattamento di percolato avrebbe arrecato, in realtà, un risparmio

pari a oltre 215 mila euro; la Regione LAZIO avrebbe riconosciuto al comune di Bracciano, a titolo di costi extra sopportati dalla Bracciano Ambiente la somma di oltre 10 milioni di euro, non senza considerare la *royalties* riconosciute alla società; d) i comuni che conferivano i rifiuti a Cupinoro corrispondevano una tariffa superiore a quella corrisposta dal comune di Bracciano;

Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Erronea valutazione sul fatto che il socio non avrebbe intrapreso alcuna iniziativa volta a risolvere il problema in quanto la scelta operata è stata, dapprima, quella della risoluzione del contratto con la Entec e, poi, quella di procedere a lavori di ottimizzazione dell'impianto, anziché la adozione di misure cautelari. In definitiva, non vi sarebbe stato alcun danno e, in ogni caso, un danno direttamente addebitabile al Sindaco SALA.

Violazione di legge, in quanto la sentenza avrebbe proceduto alla determinazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. pur in difetto dell'accertamento stesso quale conseguenza della condotta omissiva del Sindaco.

Con conclusioni depositate il 27.2.2017 la P.G. ha chiesto la reiezione del gravame per i motivi che seguono.

Non vi sarebbe stata alcuna *mutatio libelli* della sentenza rispetto all'originario atto di citazione, con le conseguenze in tema di giurisdizione sopra evidenziate, posto che la Procura Regionale ha affermato in più parti di agire "per il danno cagionato alla società e per essa al comune di Bracciano socio unico". Non vi è alcuna



modifica quindi del *petitum* ma una mera precisazione dello stesso in relazione al soggetto che può pretendere l'esecuzione dell'obbligazione risarcitoria, individuato direttamente nel comune, in ogni caso soggetto effettivamente danneggiato. Del resto, la Procura ha agito direttamente nei confronti del Sindaco e di un funzionario del comune di Bracciano, sicuramente sottoposti alla giurisdizione contabile. E' quindi irrilevante la natura della società (*in house* o meno) in quanto è stato ritenuto responsabile il Sindaco nella qualità di rappresentante degli interessi del comune di Bracciano per un danno direttamente sopportato da tale ente locale, in aderenza a quanto stabilito, da ultimo, dal d. l.vo 175/2016. Al Sindaco è stata quindi contestata una condotta omissiva, sia sotto il profilo della mancata attivazione di qualsivoglia azione legale anche risarcitoria nei confronti della ENTEC (per il recupero dei costi sostenuti), sia per la inadeguata tutela della partecipazione azionaria nella società, che si è andata progressivamente deteriorando, sia per l'inadeguato controllo sulla discarica di Cupinoro, anche alla luce di quanto previsto nello Statuto modificato nel 2009 (art. 4).


Il danno, sotto forma di perdita di efficienza dell'investimento pubblico, è sussistente, atteso che l'impianto di Cupinoro era stato concepito per essere remunerativo, grazie anche all'apporto energetico dell'impianto di biogas della ENTEC, di tal che l'importo dei costi "extra" per il trattamento del percolato è stato considerato indice della sua inefficienza e quindi utilizzato come parametro per la determinazione equitativa del danno direttamente subito dal

comune.

Quanto alla sussistenza della colpa grave in capo al Sindaco SALA, essa emerge nitidamente, per il P.G., anche dalla relazione dell'ing. Enrico Magnano del 7.4.2011, avente per oggetto "consulenza problematiche captazione del biogas", da cui era dato evincere che, stanti tali difficoltà, la Bracciano Ambiente avrebbe dovuto assumere (e non lo ha fatto) provvedimenti risolutivi volti alla loro soluzione, stanti i costi extra sostenuti. Di qui la responsabilità omissiva del SALA, del resto già segnalata con delibera della Sezione di controllo per il Lazio, in sede di controllo del bilancio 2010.

Con successiva memoria depositata il 10.3.2017 (ed allegata documentazione di supporto) l'appellante ribadisce, contrastando le argomentazioni della Parte pubblica, i motivi di appello ed insiste nella richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata.

Nella odierna pubblica udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ribadendo ulteriormente, in sede dibattimentale, le argomentazioni già ivi ampiamente coltivate.



### **DIRITTO**

L'appello è fondato.

Va affrontata la questione relativa all'asserita violazione dell'art. 112 cpc rubricato, "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato", che governa, come è noto, il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice; in base a tale disposizione il Giudice non può andare "oltre i limiti" della

domanda e non può decidere "d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti".

La violazione di tale disposizione processuale può riguardare l'omesso esame di una domanda o, come più esattamente lamentato nella presente fattispecie, la pronuncia su di una domanda non proposta ovvero oltre i limiti dell'originaria domanda (cfr. Cass. n. 8008 del 2014; conf. Cass. n. 21397 del 2014), che darebbe luogo, ove accertata da questo Collegio, ad un *error in procedendo* posto in essere dal giudice di prime cure.


In sostanza, laddove si denunci la discrasia tra chiesto e pronunciato, il *vulnus* al principio della domanda e del contraddittorio, a prescindere dalla motivazione dell'interpretazione offerta dal giudice di merito al contenuto o all'ampiezza della domanda stessa, ove ritenuto sussistente, realizza un vizio che, prodottosi nel corso del processo, non può poi non contagiare l'intero sviluppo successivo.

Nell'affrontare lo specifico motivo di appello, sul quale molto si è spesa, anche nella odierna pubblica udienza, la Difesa dell'appellante, il Collegio deve, peraltro, tenere conto del suo necessario coordinamento ed armonizzazione con il principio, di rango costituzionale, che assegna in via esclusiva al giudice di merito il compito d'interpretare gli atti processuali di parte, e quindi d'individuare il significato ed il contenuto giuridico. In tale ottica, è fatta sempre salva la possibilità per

il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo egli porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (per tutte, v. Cass. n. 25140 del 2010).

Tenuto conto della latitudine interpretativa del Giudice, come sopra sommariamente esposta, occorre tuttavia rilevare che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 cod.proc.civ., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda e deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

In base a quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che, da un raffronto tra la citazione in giudizio dell'odierno



appellante e la sentenza appellata, la analizzata disposizione sia stata violata.

Si osserva infatti che, alla luce di quanto è dato leggere nell'atto di citazione in giudizio, il danno azionato veniva individuato dall'organo Requirente (pag. 24 dell'atto introduttivo del giudizio), con precisione in complessivi euro 1.284.163,12, frutto dei "costi extra", pari a euro 939.147,95 sostenuti dalla Bracciano Ambiente s.p.a. - e, per il tramite di essa e "di riflesso", dal Comune di Bracciano - per il mancato o parziale funzionamento dell'impianto di trattamento del percolato da discarica, sulla base dei bilanci della società (così esattamente ripartiti: anno 2011: euro 445.659,50; anno 2012: euro 176.820,80; anno 2013: euro. 316.667,65); a tale posta di danno, andava aggiunta, per l'Organo Requirente, l'ulteriore voce quantificata in € 345.015,17, data dai costi di realizzazione (non prescritti) dell'impianto liquidati il 29 settembre 2009 ed il 28 gennaio 2010.

Non vi è dubbio che tali costi abbiano gravato *in via diretta sul bilancio della società* e che siano stati da essa sostenuti.

Secondo la Sezione territoriale, di contro, (pag. 30 della sentenza) il danno oggetto del presente giudizio risarcitorio è da ritenersi "*quello arrecato direttamente al Comune per la perdita di efficacia dell'investimento di socio unico, correlato all'assunzione della totalità della quota sociale e alla realizzazione dell'impianto di Cupinoro, affidato alla Bracciano*


*Ambiente"*

Tale danno, peraltro, "non coincide con quello sostenuto direttamente dalla società per i maggiori esborsi", "dovendo, invece, esso essere individuato nella perdita di efficienza dei predetti investimenti pubblici. L'importo dei costi "extra" che sono gravati sul servizio di gestione della discarica, pertanto, non costituisce in sé un danno direttamente subito dal Comune, ma costituisce un indice della sua inefficienza; come tale, esso può solo costituire un parametro per la determinazione del danno correlato a tale inefficienza, la quale costituisce, invece, il danno direttamente subito da Comune quale investitore e titolare del servizio".

In altro passo della sentenza (pag. 36) si afferma anzi, ancora più radicalmente che " i costi extra non costituiscono l'oggetto del presente giudizio" e che "tale voce di danno rimarrebbe attuale e concreta anche se, in ipotesi, detti costi fossero recuperati dalla Bracciano Ambiente avverso la Entec (ipotesi del tutto residuale ad oggi, essendo per la società stata avviata la procedura di fallimento)".

Ritiene il Collegio che tale "rielaborazione" del danno costituisca una indebita introduzione "ex novo" nel giudizio di un titolo diverso da quello enunciato dalla P.R. nell'atto introduttivo del giudizio.

Non vi è traccia, infatti, nell'atto di citazione, di una tale e diversa prospettazione attorea, né il giudice può




arbitrariamente o/e apoditticamente evidenziarla se l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non forniscano adeguati argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo (come accaduto in fattispecie) nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il carattere assorbente della questione esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi di appello, compreso quello relativo alla sussistenza della giurisdizione contabile nella materia che ne occupa, stante il richiamo, che questo Collegio intende fare, al principio della c.d. ragione più liquida, che "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così v. anche Cass. 22/01/2015 n° 1113).



Nella presente fattispecie, altresì, il criterio della ragione più liquida permette al Collegio di rigettare una domanda basandosi solo sulla questione pregiudiziale assorbente già

provata, senza che sia necessario esaminare ultroneamente tutte le altre, proprio basandosi sul principio della domanda (altrimenti vi sarebbe violazione dell'art. 112, ossia della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, della quale si è già fatta precedente applicazione) nel senso che il Giudice non può derogare dall'ordine stabilito dall'art. 276 cpc sulla priorità delle questioni processuali rispetto a quelle di merito, salvo quando, tuttavia, all'interno delle due categorie di questioni, lo stesso non debba esaminare le domande nell'ordine in cui la parte le ha poste o presentate a meno che l'ordine della presentazione non corrisponda alla naturale successione logica, laddove il Giudice allora dovrà riordinare le questioni secondo tale ordine.



Tale ultima incombenza il Collegio non è tenuto ad esercitare, stante l'accoglimento del primo motivo di appello, di carattere pregiudiziale, che comporta, *ipso facto*, l'assorbimento, per difetto di interesse, del secondo motivo (anch'esso pregiudiziale) relativo al difetto di giurisdizione nella concreta fattispecie, fatto valere dalla stessa parte appellante con il secondo motivo di gravame.

Peraltro, "*ad abundantiam*" motivazionale, deve comunque ritenersi che, nella fattispecie, la giurisdizione contabile non sussista in ogni caso e proprio a seguito della concreta prospettazione attorea del danno, erroneamente riformulata dal Giudice di prime cure.

In disparte, infatti, i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte circa la giurisdizione del Giudice contabile in materia di "società *in house*" (e cioè: che il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi; che la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore dell'ente locale; che la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analogo a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri uffici), la giurisdizione va negata nel presente giudizio proprio perché, contrariamente a quanto asserito dalla Sezione Lazio di questa Corte, la prospettazione attorea e il complessivo *thema decidendum non ha affatto* avuto riguardo al danno diretto cagionato dal Sindaco Sala al Comune di Bracciano (per asserito inadeguato investimento nella società Bracciano Ambiente), su cui non era tenuta a pronunciarsi la Sezione Lazio di questa Corte, ma al danno cagionato direttamente alla società Bracciano Ambiente per i menzionati "costi extra"; danno che, come tale, ha riguardato il patrimonio della Bracciano Ambiente s.p.a. e che non può che richiamare la responsabilità diretta degli amministratori della menzionata società ai sensi della specifica normativa dettata dal codice civile.

Ciò in quanto "*in tema di società di diritto privato interamente partecipata da comuni, non è configurabile la responsabilità contabile degli amministratori per l'assenza di*



*un rapporto di servizio con gli enti pubblici azionisti, risolvendosi il pregiudizio patrimoniale derivante dall'eventuale loro "mala gestio" in un "vulnus" gravante, in via diretta, solo sul patrimonio della società stessa, soggetta a regole privatistiche e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci, mentre è ipotizzabile a carico dei sindaci dei comuni stessi che non abbiano esercitato i poteri ed i diritti spettanti al socio pubblico al fine di indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente ai loro illeciti, in relazione ai quali non vale la distinzione tra danno diretto ed indiretto per l'ente locale, occorrendo fare riferimento al danno concretamente imputabile agli enti di cui sono rappresentanti" (Cass. 21692/2016).*



Gli ulteriori motivi o eccezioni non espressamente affrontati debbono ritenersi assorbiti o respinti.

L'appello va quindi accolto e le spese vanno compensate, atteso che, sul punto, si appalesa perspicuo un richiamo a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3, del nuovo codice di giustizia contabile, a mente del quale "Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, *ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminare*".

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione reiette, accoglie l'appello n. 49923 del signor SALA GIULIANO avverso la sentenza della Sezione Lazio di questa Corte n. 367/2015 nel senso di cui in motivazione.


Spese compensate.

Manda alle segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2017.


**IL RELATORE**

(Antonio Galeota)



**IL PRESIDENTE**

(Angelo Canale)



Il Dirigente

Depositato in Segreteria il 22/06/2017 Dott. Salvatore Antonio SARDELLA 